



Regolamento interno del Corso di dottorato di ricerca in Biologia

[D.R. n. 1165/2024 del 3 giugno 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 2081/2020 del 15 dicembre 2020 - Emanazione](#)

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il Corso di dottorato

1. Il Corso di dottorato di ricerca in Biologia (d'ora in avanti: "Corso") si propone di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alto livello presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo così alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. La lingua ufficiale del Corso di dottorato è l'inglese. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie, gli esami e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue, così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Il Dipartimento sede amministrativa del Corso è quello di Biologia.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2

Organi del Corso del dottorato

1. Sono organi del Corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca (d'ora in avanti "Regolamento di Ateneo"), emanato con D.R. n. 696/2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Coordinatore può nominare un vicecoordinatore, con poteri di sostituzione in caso di proprio impedimento o assenza, e una Commissione Didattica, con poteri di organizzazione dell'attività didattica e monitoraggio delle attività correlate al passaggio d'anno di ciascun dottorando.
3. Il Collegio dei docenti è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, in linea con quanto sancito dal Regolamento di Ateneo. La partecipazione al Collegio dei docenti avviene previa approvazione del Collegio medesimo che valuterà la qualificazione del richiedente in relazione agli obiettivi formativi del Corso. Nuove richieste di partecipazione dovranno essere presentate al Collegio dei docenti allegando una lettera di motivazione e il curriculum del richiedente.

4. Fanno inoltre parte del Collegio dei docenti, per la sola trattazione dei problemi didattici e organizzativi, due rappresentanti degli iscritti al Corso, eletti da e fra i medesimi. Per le modalità di votazione si rimanda alle norme previste dal Regolamento generale di ateneo e allo Statuto di Ateneo. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.

5. La Commissione Didattica detiene funzioni puramente istruttorie di predisposizione delle pratiche inerenti alla didattica e verifica degli adempimenti dei dottorandi su cui il Collegio stesso è poi chiamato a deliberare, quali la frequenza di corsi e seminari, la presentazione dei progetti di dottorato, le relazioni di fine anno, l'accesso al dottorato in sovrannumero. La Commissione Didattica è composta da un numero di membri compreso tra 5 e 10, tra cui un Presidente, scelto e nominati dal Coordinatore tra i docenti membri del Collegio.

6. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, eventualmente, anche con la partecipazione di alcuni o di tutti i componenti per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti, così come previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 1280/2022 del 21 luglio 2022. In caso di urgenza si possono svolgere consultazioni, a scopo esclusivamente istruttorio, per successivi provvedimenti, anche per via telematica, o tramite posta elettronica.

PARTE II

Ammissione

Articolo 3

Ammissione

1. Ai sensi del Regolamento di Ateneo l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4

Prove di ammissione

1. L'accesso al Corso di dottorato in Biologia avviene tramite la formazione di una graduatoria di merito (con indicati sia i vincitori, sia gli idonei) per ciascuno dei temi di ricerca messi a bando. Il concorso è svolto attraverso valutazione del *curriculum* e un colloquio inerente alla tematica di ricerca del progetto messo a concorso. Potranno essere assegnati per la valutazione del *curriculum* fino a 40 punti e per la valutazione del colloquio fino a 60 punti. Per il superamento delle prove di ammissione ciascun candidato dovrà riportare un punteggio di almeno 30 punti per la valutazione del curriculum e di 40 punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio potrà essere svolto in italiano o in inglese; se tenuto in italiano sarà previsto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte del candidato. Nel caso di selezione con posti riservati a laureati in Università estere valgono le stesse modalità sopraelencate.

Articolo 5
Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi del Regolamento di Ateneo.

PARTE III
Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6
Supervisori

1. Entro tre mesi dall'inizio del percorso di dottorato, ciascun dottorando iscritto al primo anno del Corso di dottorato in Biologia illustra il proprio progetto di ricerca, mediante presentazione scritta e orale alla presenza del Collegio dei docenti e di tutti gli iscritti al Corso di dottorato in Biologia. Il Collegio dei docenti approva il piano di ricerca di ciascun dottorando, nomina il supervisore e il co-supervisore, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 7
Attività compatibili e incompatibili

1. Per quanto riguarda la compatibilità delle attività lavorative con la frequenza del dottorato si rinvia a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca. È previsto tra le attività compatibili, lo svolgimento di attività di didattica integrativa e/o sussidiaria per un massimo di quaranta ore per ciascun anno accademico. Ogni altra attività retribuita non direttamente riconducibile alle attività di ricerca previste per il dottorando dovrà essere autorizzata dal Collegio.

Articolo 8
Attività formative e verifica

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure, differenziate per i dottorandi dei diversi anni:

a. Dottorandi iscritti al primo anno di corso: ciascun dottorando presenta l'andamento della propria ricerca in forma scritta ai due supervisori e con presentazione orale al Collegio dei docenti entro la fine del primo anno di corso.

b. Dottorandi iscritti al secondo anno di corso: ciascun dottorando presenta l'andamento della propria ricerca mediante stesura di un report scritto con discussione dello stesso in presenza dei due supervisori. Inoltre, svincolata dalle tempistiche del passaggio d'anno, verrà programmata una giornata dedicata alla discussione e all'interazione tra dottorandi e docenti, durante la quale i dottorandi iscritti al secondo anno di Corso presenteranno un poster sulla loro attività di ricerca.

Tale giornata, a cui parteciperanno tutti i dottorandi iscritti al Corso di dottorato di ricerca in Biologia, sarà aperta a tutti i docenti del Dipartimento.

c. Dottorandi iscritti al terzo anno di corso: ciascun dottorando presenta l'andamento della propria ricerca in forma scritta ai due supervisori e con presentazione orale al Collegio dei docenti entro la fine del terzo anno di corso.

In caso di impossibilità di illustrare la propria ricerca di persona, il dottorando potrà fare richiesta motivata al Presidente della Commissione didattica del Dottorato in Biologia di poter presentare il proprio lavoro via telematica (*conference call*).

d. Tutti i documenti, *report* degli studenti e dei valutatori, dovranno essere forniti in lingua inglese.

2. Al termine del processo di valutazione, è redatta una scheda di valutazione con un giudizio sulla base del quale il Collegio dei docenti di Dottorato approva o meno il passaggio all'anno successivo per i dottorandi iscritti al primo e al secondo anno di Corso e l'idoneità all'invio della tesi ai valutatori per i dottorandi iscritti al terzo anno di Corso.

3. Con riferimento alle attività formative, ciascun dottorando è tenuto a seguire un piano didattico obbligatorio (d'ora in avanti "offerta didattica esclusiva"). Questo costituirà uno dei requisiti necessari all'ammissione alla discussione pubblica. Nel corso del triennio i dottorandi devono frequentare uno o più corsi, per un totale di almeno 60 ore, tra quelli offerti dal Corso di dottorato di ricerca in Biologia. Ogni corso rientrante nell'offerta didattica esclusiva, potrà concludersi, a discrezione del docente, con una verifica positiva o un'attestazione della frequenza da parte del docente stesso; alternativamente, il dottorando può autocertificare la frequenza. I dottorandi di tutti gli anni di corso possono inoltre frequentare le attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. f) del DM n. 226/2021, organizzate dall'Ateneo, la cui eventuale obbligatorietà è stabilita dall'Ateneo per ciascun anno di corso.

4. La frequenza alle attività formative è obbligatoria almeno per il 70% delle ore di ciascun corso tra quelli rientranti nell'offerta didattica esclusiva. Al termine di ogni anno, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti la documentazione relativa alle attività formative svolte.

5. Durante il triennio, il dottorando ha la facoltà di seguire attività didattiche erogate nell'ambito di corsi di Laurea Magistrale dell'Università di Pisa, purché in linea con il progetto di dottorato. Il dottorando può fruire di tali attività senza necessità di ottenere autorizzazione da parte del Collegio di Dottorato, previa discussione con il proprio/i propri Supervisore/i.

6. Tutta la documentazione relativa all'attività formativa dei candidati al terzo anno di corso dovrà essere presentata entro la data della valutazione dell'ammissibilità della Tesi all'invio ai valutatori.

PARTE IV

Conseguimento titolo

Articolo 9

Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di ricerca, che deve contenere contributi e risultati originali. La tesi illustra e discute i risultati del piano di ricerca del dottorando, deve essere

redatta in inglese ed essere corredata di una sintesi, sia in italiano, sia in inglese (*Summary*). Inoltre, il candidato deve allegare una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

3. Il Collegio, previa acquisizione del parere del supervisore e del/dei co-supervisore/i, anche sulla base della valutazione della Commissione Didattica e della relazione di fine attività effettuata, entro venti giorni dalla presentazione della tesi da parte del dottorando, decide sull'ammissione della tesi per l'invio ai valutatori esterni o su un eventuale periodo di rinvio secondo la normativa vigente per un massimo di due mesi. Entro tale data il candidato deve figurare, al minimo, come (co)-autore di un lavoro inviato per la pubblicazione (*submitted*) su rivista scientifica internazionale indicizzata inerente al tema di ricerca.

4. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

5. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11

Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, la ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.

3. Nel caso di dottorati con sede amministrativa in Italia, tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, si applica la normativa vigente, anche con riguardo alla composizione del Collegio.

Articolo 12
Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI
Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi del Regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dal Consiglio di Dipartimento di Biologia, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa vigente in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico e si applica agli iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia con decorrenza dal XXXIX ciclo.